



**Invio per PEC**  
da citare nella risposta

Data:

**Oggetto: Consegne a domicilio da parte di produttori primari ed altri operatori del settore alimentare**

DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE  
Settore Attività Faunistico Venatorie, Pesca dilettantistica e Pesca in Mare

AZIENDE UUSSLL della TOSCANA  
Dipartimenti della Prevenzione  
Aree Funzionali di Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare

Sono pervenute richieste di chiarimento riguardo l'attività in oggetto, che ha assunto particolare interesse in occasione dei provvedimenti governativi limitativi della circolazione delle persone, per l'emergenza in corso dovuta alla malattia da Coronavirus (CoViD 19).

A tal fine preme fornire i seguenti chiarimenti limitatamente a quanto di competenza ai fini della corretta implementazione del Regolamento UE 852/2004.

Operatori del settore alimentare già in possesso di registrazione ai sensi del Reg UE 852/2004 per il commercio al dettaglio possono effettuare la consegna a domicilio dei consumatori finali del prodotto preventivamente venduto/contrattato/ordinato (*telefono, social ecc...*), senza integrare la registrazione con nuova notifica. La semplice consegna al domicilio dell'acquirente non configura infatti una attività di commercio ambulante. Ai sensi del Regolamento 178/2002 rientra nella definizione di commercio al dettaglio anche l'attività di ristorazione. Rientrano in questa tipologia anche produttori primari, ed altre attività come agriturismo, ittiturismo, pescatori, attività di itticoltura ed operatori di varie attività primarie, che oltre che come produttori primari risultano registrati ai sensi del Regolamento 852/2004 anche per il commercio al dettaglio. Questi operatori quindi già effettuavano vendita diretta nei mercati od altre sedi o comunque attività di somministrazione.

Operatori della produzione primaria di cui al precedente capoverso, che sono registrati ai sensi del Reg UE 852/2004 per la sola produzione primaria, possono però effettuare anche vendita al dettaglio sotto varie forme, compresa la consegna a domicilio, avvalendosi della deroga di cui all'articolo 1 comma 2 del citato Regolamento, prevista per piccoli quantitativi di prodotto primario, senza integrare la registrazione che posseggono come produttori primari con la registrazione per la vendita al dettaglio. La piccola quantità di prodotto primario è stata definita per i prodotti della pesca dall'Intesa stato regioni CSR 195 del 5 novembre 2015, come un quintale di prodotto, per sbarco, per giorno. Ove detti produttori primari volessero effettuare commercio al dettaglio non in ambito delle piccole quantità, devono presentare notifica per la citata registrazione come dettaglianti. Analogamente dovrebbero presentare detta notifica anche i titolari degli stabilimenti riconosciuti CE o comunque registrati ed operanti per la vendita esclusivamente all'ingrosso che intendono iniziare l'attività in disamina. A seguito della recente semplificazione amministrativa, la notifica avviene per via telematica, senza allegare documenti, attraverso la piattaforma regionale dei SUAP cosiddetta "STAR", inserendo pochi semplici dati dell'impresa.

Da considerare comunque che ai sensi dell'art 10 del DPGR 1 agosto 2008 40R (modificato dal DPGR 41R/2009) gli stabilimenti e le attività già in possesso di autorizzazione o altra registrazione assimilabile, rilasciata in base a norme specifiche in materia di alimenti, possono non presentare la notifica. Le aziende USL provvedono a trasferire i dati relativi a tali imprese nell'anagrafe delle registrazioni richiedendo eventualmente le necessarie integrazioni. E' necessario quindi che l'interessato avvisi l'Azienda USL di questa nuova forma di commercio che vuole iniziare, perché avvenga l'aggiornamento dell'anagrafica.

Il citato articolo 1 del Reg UE 852/2004 prevede anche l'esclusione dalla sua applicazione della fornitura diretta di piccoli quantitativi di prodotti primari dal produttore al consumatore finale (o a dettaglianti locali che forniscono direttamente il consumatore finale), lasciando intendere quindi una esclusione dall'obbligo della registrazione di questi soggetti anche come produttori primari. Tuttavia varie autorità locali, in considerazione che questa deroga possa essere concessa qualora l'attività sia in regime di estrema marginalità (a titolo esemplificativo i cosiddetti "hobbisti"), hanno stabilito limitazioni ulteriori per questa ultima tipologia di produttori. A mero titolo di esempio per i prodotti della pesca sono stabilite spesso quantità assai inferiori al quintale per sbarco per giorno.

La esclusione dalle registrazioni non deroga dal rispetto delle temperature di trasporto, dalle corrette procedure per la buona conservazione del prodotto, che devono essere comunque ricomprese nell'autocontrollo applicato dagli operatori. Anche l'attività di consegna a domicilio dovrà essere considerata nella analisi dei pericoli. L'autocontrollo dovrebbe comunque intendersi semplificato, non necessariamente basato sui sistemi HACCP. Rappresentano a tal fine un valido riferimento i manuali di buona prassi igienica della produzione primaria validati dal Ministero della salute (prot. DGSAN 0009233 - 01/04/2009), tra i quali troviamo in particolare il manuale di buona prassi igienica nelle imprese agricole ed il manuale di buona prassi igienica per la produzione primaria attività di pesca.

La esclusione dalla registrazione per la vendita al dettaglio non dovrebbe inoltre teoricamente derogare dal rispetto dei requisiti di cui all'allegato II del Regolamento UE 852/2004, ma nella realtà se il prodotto mantiene la sua natura di prodotto primario senza manipolazioni salvo quelle previste nella produzione primaria, non dovrebbero essere richiesti requisiti oltre quelli di cui all'allegato I del Regolamento 852/2004, che regola appunto l'attività di produzione primaria.

Quanto sopra fa salva e non pregiudica l'implementazione di altre normative in materia annonaria, tutela del consumatore, tutela delle risorse ittiche e controllo della filiera della pesca, tutela ambientale, e normative in altre materie. E' fatto altresì salvo il rispetto di tutte le disposizioni impartite dalle autorità competenti per la limitazione dei rischi per la trasmissione del *Coronavirus*, compreso l'uso degli adeguati dispositivi di protezione.

Rimanendo a disposizione per eventuali altre informazioni, si porgono cordiali saluti,

Il Responsabile del Settore  
(Dr.ssa Emanuela Balocchi)

☎ 055-438 3820

✉ onelio.baronti@regione.toscana.it